



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 772 (prot. n. 60221)** [Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Anno IV, n. 10 - Ottobre 2005](#)

**Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo.**

**IL RETTORE**

- VISTO l'art. 4, cc. 3 e 4 dello Statuto emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;
- VISTO il parere del Comitato consultivo tecnico amministrativo sul *Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici*;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2005 e del Senato accademico del 14 settembre 2005, con le quali si approva il *Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici*;

**EMANA**

il seguente Regolamento per il funzionamento del servizio di consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo:

***Regolamento per la consultazione delle opere antiche,  
rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici***

**Art. 1**

***Finalità***

Il presente regolamento disciplina la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio, nonché l'accesso ai fondi storici di particolare pregio, tanto librari quanto archivistici (manoscritti, carteggi, etc.), che deve svolgersi in zona riservata e

controllata, possibilmente in specifiche sale di consultazione, sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.

## **Art. 2**

### ***Documenti ad accesso riservato***

1. Sono considerate opere antiche, rare e di pregio:

- a. I manoscritti e i carteggi
- b. Gli archivi di personalità e istituzioni
- c. Le opere stampate manualmente (data convenzionale ante quem: 1830)
- d. Tutte le opere, anche posteriori a queste date, che presentino caratteristiche di rarità
- e. Le edizioni recanti autografi di particolare rilevanza
- f. Gli esemplari con legature di pregio e/o contenenti tavole e/o illustrazioni di particolare valore iconografico.

2. In considerazione delle rispettive esigenze di gestione alcune biblioteche potranno estendere tale termine cronologico.

## **Art. 3**

### ***Ammissione alla consultazione***

1. Sono ammessi alla consultazione tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale con le Università italiane.

2. Gli appartenenti ad altre categorie sono ammessi alla consultazione con permesso del direttore o di un suo delegato.

## **Art. 4**

### ***Modalità di consultazione***

1. *Registrazione dell'utente*

Gli utenti del servizio sono registrati, al momento della prima richiesta di consultazione, tramite la compilazione di una scheda di registrazione (all. 1: Scheda di registrazione, [RTE](#), [PDF](#)).

2. *Registrazione della consultazione*

I dati relativi alla consultazione dei singoli documenti sono annotati su apposito registro (all. 2: Registro di consultazione, [RTE](#), [PDF](#)).

3. I dati saranno riversati in un apposito archivio, che consentirà di verificare lo *status* dell'utente al momento delle successive richieste di consultazione.

## **Art. 5**

### ***Prestito***

1. Le opere antiche, rare e di pregio sono escluse dal prestito. I fondi storici possono

essere integralmente esclusi dal prestito, a prescindere dalla presenza di nuclei di materiale moderno, per decisione di ciascuna biblioteca.

2. Il prestito interbibliotecario di opere antiche rare e di pregio è escluso; eventuali eccezioni possono essere decise con riferimento alle specifiche Linee-guida dell'IFLA (all. 3: Linee guida sul prestito interbibliotecario di opere appartenenti a collezioni speciali, [RTF](#), [PDF](#)).

3. Il prestito per mostre di opere antiche, rare e di pregio, nonché di opere d'arte contenute nei fondi storici e nelle collezioni speciali, può essere accordato con riferimento alle specifiche Linee-guida dell'IFLA (all. 4: Linee-guida sui prestiti per mostre di opere appartenenti a collezioni speciali, [RTF](#), [PDF](#)).

## **Art. 6 <sup>(1)</sup> (abrogato)** **Riproduzione**

*(1. La riproduzione delle opere antiche, rare e di pregio è diversamente regolamentata per gli utenti interni all'Università di Firenze e per gli utenti esterni.*

### *2. Utenti interni*

*La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute è consentita con diverse modalità all'interno delle singole biblioteche, previa compilazione di apposito modulo di richiesta (all. 5: Richiesta di riproduzione per utenti interni, [RTF](#), [PDF](#)). L'utente è tenuto a fornire alla biblioteca copia della riproduzione integrale, nelle forme e sul supporto che verrà concordato caso per caso. Non sono previsti ulteriori obblighi a suo carico.*

### *3. Utenti esterni*

*La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute, nonché la riproduzione di opere d'arte contenute nei fondi storici, è tutelata da uno specifico Regolamento per la riproduzione (all. 6: Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche). Esso prevede la corresponsione di una tariffa per le riproduzioni effettuate a scopo commerciale. La richiesta di riproduzione dovrà essere presentata compilando apposito modulo (all. 7: Richiesta di riproduzione per utenti esterni, [RTF](#), [PDF](#).)*

---

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del D.R. n. 647 del 18 giugno 2015, Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche, la disciplina delle riproduzioni è stabilita dal predetto regolamento.